

DIRITTO D'AUTORE E DIGITALE MODELLO «TELEPASS»

di **Gustavo Ghidini e Francesco Banterle**

Il tempo stringe. La Direttiva Ue 790/2019 sul diritto d'autore nel Mercato unico digitale dovrà essere recepita (anche dall'Italia) entro il 7 giugno 2021. La Direttiva ha risolto un aspro scontro, incentrato sulle due più «calde» proposte avanzate dalla Commissione già nel 2016, e miranti a mettere maggiori briglie alle grandi piattaforme digitali. Briglie, anzitutto, rispetto alla «non responsabilità», rivendicata dalle piattaforme rispetto ai contenuti caricati dagli utenti sulla scorta della normativa sul commercio elettronico: contenuti ora assoggettati a più stringenti obblighi di controllo.

Il meccanismo

E briglie altresì (altro punto critico) rispetto alla abituale prassi delle piattaforme di estrarre articoli e notizie dalle testate giornalistiche per diffonderne anteprime gratuitamente. Prassi senz'altro vantaggiosa, almeno indirettamente, per le piattaforme, che di tali notizie fanno poi uso per ampliare la loro gamma di servizi e acquisire utenti, pubblicità e dati. La ripresa degli articoli veniva giustificata sia con la esigenza di rendere fluida e veloce la comunicazione online, sia con la valorizzazione delle notizie, aumentando in realtà il traffico portato ai giornali online. Giustificazioni ritenute insufficienti, dagli editori e dalla Commissione, per legittimare tout court l'uso di contenuti informativi: la produzione dei quali costa, e quanto. E non vale ad assolvere l'appropriazione anche se questa fosse, come molto spesso avviene, solo parziale.

Nella comunicazione digitale online, che scorre abitualmente sui telefoni, le notizie sono concise, brevissime: anche poche parole possono costituire un «prodotto» informativo, commercialmente sfruttabile. Da qui l'idea di attribuire un mini-copyright (2 anni) agli editori anche sugli estratti (purché «non molto brevi») dei contenuti giornalistici. Idea che alla fine vinse, superando accese reazioni di militanti «no copyright» in nome della libertà di informazione. Ebbero molti seguaci. Anche l'Italia, prevalentemente su sprone di frange populiste, prese inizialmente posizione contro. Ma alla fine il nuovo diritto esclusivo venne sancito dalla Direttiva.

Seguirono reazioni indispettite di alcune piattaforme, come in Francia, ove Google «serrò la saracinesca» ai contenuti di fonte giornalistica. Il tempo, grande scultore, e il buon senso, grande consigliere, stanno tuttavia lavorando per spingere piattaforme ed editori a raggiungere accordi. È di qualche giorno fa la notizia che Rcs Media Group (l'editore del *Corriere*) ha raggiunto con Google un accordo

per la diffusione dei propri contenuti giornalistici su una sezione di Google News dedicata alla informazione di qualità. Altri editori si stanno aggiungendo (Il Sole 24 Ore, Caltagirone Editore, Citynews, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano).

Ed è questo l'obiettivo che dovrebbe porsi il nuovo diritto previsto dalla Direttiva: non bloccare, ma spingere a trovare nuove opportunità per valorizzare i contenuti e aumentarne la profittabilità.

Lo spazio di manovra lasciato dalla Direttiva al legislatore nazionale per il

Entro il 7 giugno l'Italia deve approvare la Direttiva che disciplina il rapporto tra editori e grandi piattaforme

Una proposta: «abbonamenti» per tutelare gli interessi di tutti senza fermare il flusso delle notizie in caso di conflitti tra le parti

trebbe affiancare, come già avvenuto nell'esperienza tedesca, quello di una soglia franca predeterminata, riferita al numero minimo di parole.

Altra perplessità riguarda la soluzione del conflitto di interessi editori-piattaforme per lo sfruttamento dei contenuti. Attualmente si prevede di affidare a «organismi di mediazione» non meglio identificati — peraltro non risulta che fra quelli accreditati, ve ne siano di esperti nella negoziazione di diritti d'autore — solo i conflitti relativi alle opere audiovisive. Ingiustificata restrizione: che, rispetto ai

contenuti di giornali, abbandonerebbe le negoziazioni al solo rapporto di forza tra le parti, a svantaggio degli editori minori. Occorrerebbe poi evitare, nelle more delle negoziazioni, un rallentamento dei flussi informativi online: la rapidità della diffusione è certo corrispondente — specie per la informazione di qualità — all'interesse generale.

La doppia via

Occorre un duplice ripensamento. Dopo aver eliminato quella limitazione del ricorso a organismi di mediazione, la gestione delle mediazioni dovrebbe essere affidata a società professionali di gestione collettiva dei diritti d'autore, come Siae o altre. Queste potrebbero essere investite — d'intesa tra editori e piattaforme — di una funzione proattiva, con la proposizione di soluzioni pratiche, anche tabellari, tramite tariffari che tengano conto sia dell'entità dell'«appropriazione» di contenuti sia del grado di diffusione delle specifiche testate giornalistiche.

In tal modo si potrebbe automatizzare l'utilizzazione di contenuti giornalistici anche per gli editori che non abbiano raggiunto un accordo diretto con le piattaforme. Un meccanismo «tipo Telepass», dunque, per il quale, pagando la tariffa predefinita, la circolazione delle notizie non sia rallentata. Questa soluzione armonizzerebbe in modo sensato ed efficiente due esigenze meritevoli di tutela: da un lato, la remunerazione dei creatori dell'informazione; dall'altro lato, la fluidità e rapidità di circolazione di contenuti di qualità, e plurali, che le piattaforme sono in grado di garantire.

recepimento è relativamente contenuto. I lavori del Senato hanno sottolineato una serie di aspetti ancora aperti. Tra quelli più interessanti, vi è l'esigenza di chiarire cosa si intenda per «estratti molto brevi» che la Direttiva esenta dall'applicazione del diritto degli editori al fine di non pregiudicare troppo la circolazione delle informazioni. Una prima bozza del testo di decreto legislativo chiarisce che per tali devono intendersi gli estratti che non siano in grado di svolgere una funzione sostitutiva del testo giornalistico originale. Forse, a tale criterio si po-

La nostra legge dovrà decidere quale sia la soglia di «brevità» sotto la quale non scatta il copyright sancito dall'Unione